

All'avv. Marletta Giuseppe
giuseppe.marletta@pec.ordineavvocaticatania.it

E p.c: Autorità Nazionale Anticorruzione
protocollo@pec.anticorruzione.it

Corte dei Conti
Procura Regionale c/o sede giurisdizionale della
Sicilia
sicilia.procura@corteconticert.it

Socio Unico Comune di Catania e
RPCT Comune di Catania
comune.catania@pec.it

Prot. 113 /2019

Catania, 18 giugno 2019

Oggetto: comunicazione inconferibilità ex comma 5 art. 20 del D.Lgs. 39/2013.

Premesso che:

in data 27 settembre 2018, prot. SP29/2018, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Catania Multiservizi S.p.A. giusta nomina del CdA deliberata in data 22 novembre 2016, lo scrivente ha contestato all'avv. Giuseppe Marletta la situazione di inconferibilità ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 39/2013 della nomina a Presidente del CdA della Società Catania Multiservizi S.p.A., sulla base del verbale di assemblea ordinaria della Catania Multiservizi S.p.A. datato 21 settembre 2018 e delle seguenti documentazioni presentate: dichiarazione rilasciata ai sensi del D.Lgs. 39/2013 datata 24 settembre 2018, dichiarazione ex art. 15 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 33/2013 datata 24 settembre 2018 e curriculum vitae del 24 settembre 2018, tutte pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" della Società;

in data 27 settembre 2018, prot. n. 356917, il Segretario/Direttore Generale/RPCT del Comune di Catania, d.ssa Liotta, ha affermato l'inesistenza di una situazione di inconferibilità ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 39/2013, e alla stessa lo scrivente RPCT ha inviato pronto riscontro confermando l'esito delle proprie precedenti valutazioni poste alla base della contestazione di cui sopra che hanno trovato origine dalla lettura delle locuzioni utilizzate dalla normativa vigente, come peraltro precedentemente chiarite da opportune determinazioni dell'ANAC;

in riscontro alla contestazione prot. SP/29/2018 e con preciso riferimento ad essa non sono pervenute, nei termini fissati, dalle parti interessate memorie a discolpa per l'esercizio del diritto di difesa;

in data 22 marzo 2019, con prot. 0023652 del 22/03/2019 dell'Ufficio di Vigilanza sulla Imparzialità dei Funzionari Pubblici, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato, art. 16 comma 3 del D. Lgs. 39/2013, che il caso in esame integri la fattispecie di inconferibilità prevista dall'art. 7, comma 2, lett d) del d.lgs. 39/2013;

in data 27 marzo 2019, con PEC prot. SP10/2019, nella qualità di RPCT della Società Catania Multiservizi S.p.A., lo scrivente ha comunicato alle parti interessate la nullità del conferimento di incarico di Presidente del CdA del 21 settembre 2018 all'avv. Giuseppe Marletta ai sensi della vigente

normativa invitando in ultimo il RPCT del Comune di Catania ad avviare insieme un'azione condivisa e coordinata per gli adempimenti derivanti ex artt. 18 e 20 del D.Lgs. 39/2013;

sono giunte spontaneamente dall'avv. Giuseppe Marletta due note a discarico: la prima in data 2 aprile 2019 tramite PEC al Presidente ANAC, agli RPCT del Comune di Catania e della Società Catania Multiservizi oltre che al CdA di quest'ultima; la seconda, protocollata presso il Comune di Catania al n° 114829 del 29 marzo 2019, al Segretario Generale del Comune di Catania dott.ssa Rossana Manno;

in data 2 maggio 2019 i due RPCT (dott.ssa Manno e dott. Pallante) hanno concordato tempi e modalità di avvio procedure sanzionatorie ex lege stabilendone le rispettive competenze (ex art. 18 del D.Lgs. 39/2013 a cura del RPCT Comune di Catania, ex art. 20 del D.Lgs. 39/2013 a cura del RPCT Catania Multiservizi S.p.A.);

in data 13 maggio 2019 con prot. SP/20/2019, l'RPCT di Catania Multiservizi ha invitato, nonostante la precedente comunicazione con richiesta di controdeduzione del 27 settembre 2018 prot. SP/29/2018, l'avv. Giuseppe Marletta a produrre controdeduzioni e/o giustificazioni integrando, se ritenuto opportuno, quanto spontaneamente presentato nelle predette note a discarico;

in data 27 maggio 2019 con SP/18/E è stata protocollata nota contenente controdeduzioni prodotte dall'avv. Giuseppe Marletta.

Visto che:

il D.Lgs. 39/2013 e la delibera ANAC 833 del 2016 mettono in chiarissima evidenza la necessità di prestare la massima attenzione sia sulle modalità che sul contenuto delle dichiarazioni in merito a inconfiribilità e/o incompatibilità, anche in relazione alle conseguenze derivanti dalla non veridicità ex artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;

la lettura delle dichiarazioni prodotte (ex D.Lgs. 39/2013 e D. lgs. 33/2013), entrambe datate 24 settembre 2018 e quindi successive alla data di nomina, non mette in evidenza lo svolgimento di incarico di Presidente presso la Società Asec Trade srl in quanto l'informazione non è riportata né si rileva riferimento, a titolo di integrazione delle informazioni, ad allegati quali ad esempio il curriculum vitae;

la lettura del curriculum vitae, datato 24 settembre 2018, riporta l'incarico di Presidente presso la società Asec Trade srl in data 22/09/2016 senza riportarne la data di cessazione, diversamente da quanto sostenuto dall'avv. Giuseppe Marletta nelle controdeduzioni del 27 maggio 2019: "è stato allegato il curriculum con l'indicazione dell'incarico di presidente di Asec Trade srl dal 22 settembre 2016 al 21 settembre 2018";

la verifica del Segretario/Direttore Generale del Comune di Catania prot. n° 356917 è stata espletata in data 27/09/2018 e quindi quasi contestualmente alla contestazione dell'RPCT di Catania Multiservizi che fu inviata in bozza all'ufficio Partecipate del Comune di Catania. Rileva il fatto che la nota prot. n. 356917, in quanto prodotta in data 27 settembre 2018, non poteva essere utilizzata, come parere, in fase di "dichiarazione per insussistenza/sussistenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39/2013" in quanto datata 24 settembre 2018;

la contestazione comunicata dallo scrivente RPCT, nella parte relativa alle considerazioni, cita la delibera ANAC n. 834 del 3 agosto 2016, sufficiente da sola ad anticipare quanto poi ribadito con la delibera ANAC del 6 marzo u.s. e, indirettamente, a suggerire la massima prudenza nel ritenere conferibile l'incarico, con conseguente esposizione della Società verso la nullità degli atti deliberati;

la lettura delle note a discarico e delle controdeduzioni del 27 maggio u.s. fa emergere una descrizione del quadro aziendale piuttosto confusa, relativamente al possesso di deleghe gestionali e alla produzione di atti, in quanto l'avv. Giuseppe Marletta riconosce che le stesse sono state conferite solo in data 3 ottobre 2018, sufficienti però, in base a quanto precedentemente sostenuto sulla mancanza delle stesse in fase di nomina, a porre, in quell'occasione, in netta discussione il permanere

della validità delle proprie dichiarazioni rilasciate, in buona fede secondo l'avv. Giuseppe Marletta, appena pochi giorni prima. E' verosimile, invece, che un comportamento in buona fede avrebbe condotto a considerare più attentamente sia la contestazione dell'RPCT della Catania Multiservizi S.p.A., il cui contenuto è stato poi validato dalla delibera ANAC del 6 marzo u.s. che, sulla base di quanto controdedotto dallo stesso avv. Giuseppe Marletta, l'assunzione di deleghe gestionali ricevute dal CdA in data 3 ottobre 2018;

la lettura delle note a discarico fa emergere che l'avv. Giuseppe Marletta dia parecchio peso a deleghe ai tre dirigenti (al momento del conferimento della nomina poi dichiarata nulla, agli atti della Società, risultava però solo quella di responsabilità tecnica ex L. 82/94) e a presunti programmi futuri di riduzione del numero degli stessi verso il mantenimento di un unico soggetto con funzioni di direttore generale. Con riferimento a tale modus operandi nell'individuazione di nuove responsabilità e/o deleghe di alcuni atti organizzativi e/o gestionali, soprattutto di carattere interno, non può non rilevarsi come, da parte delle figure all'epoca attivamente coinvolte, sia invece mancata la chiara, tempestiva e esaustiva diffusione informativa interna a tutte le funzioni aziendali, con modalità finalizzate ad efficienza ed efficacia, in merito alle modifiche organizzative introdotte da procura istintoria repertorio n. 9513, registrata con atto notarile a Catania in data 6 novembre 2018 (acquisito al protocollo aziendale n. 402/2019 in data 28 marzo 2019 successivamente alla ricezione della delibera ANAC del 6 marzo u.s. proveniente dall'Ufficio UVIF dell'Autorità Anticorruzione).


Si conclude che:

dalle superiori premesse e considerazioni e dalle prescrizioni derivanti dall'art. 20 del D. Lgs. 39/2013 in caso di dichiarazione mendace, anche tenuto conto dei suggerimenti di cui alla delibera ANAC 833 del 3 agosto 2013 relativi alla ricerca di elementi di "buona fede" in occasione della produzione di dichiarazioni ex art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. finalizzate all'efficacia e al mantenimento di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013, i comportamenti e le azioni condotte complessivamente dai soggetti coinvolti non consentono l'individuazione di condotte in assoluta "buona fede" e pertanto, essendo stata presentata e controfirmata dall'avv. Giuseppe Marletta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarazione oggettivamente non veritiera sull'insussistenza di cause di inconferibilità per l'incarico di Presidente della Società Catania Multiservizi, non può non applicarsi quanto previsto dall'art. 20 comma 5 del D.Lgs. 39/2013 che sancisce l'inconferibilità di incarichi di cui al medesimo decreto legislativo per i successivi anni 5 dal ricevimento della presente comunicazione.

La presente comunicazione viene trasmessa a mezzo posta elettronica certificata.


Distinti saluti.

RPCT
Catania Multiservizi S.p.A.
Dott. Carmine Pallante



CONSEGNA: Comunicazione Inconferibilità ex comma 5 art. 20 del D.Lgs. 39/2013

posta-certificata@pec.aruba.it
A up@pec.cataniamultiservizi.it

12:41 

▶  3 allegati Vista Scarica

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/06/2019 alle ore 12:41:58 (+0200) il messaggio
"Comunicazione Inconferibilità ex comma 5 art. 20 del D.Lgs. 39/2013" proveniente da "up@pec.cataniamultiservizi.it"
ed indirizzato a "giuseppe.marletta@pec.ordineavvocaticatania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: gpec228.20190619124107.16057.09.1.05@pec-email.com

Da Catania Multiservizi SpA

A giuseppe.marletta@pec.ordineavvocaticatania.it, protocollo@pec.anticorruzione.it, sicilia.procura@corteanticert.it, comune.catania@pec.it

Oggetto Comunicazione Inconferibilità ex comma 5 art. 20 del D.Lgs. 39/2013

Inviato 19/6/2019 12:41

Si trasmette quanto in oggetto.


Cordiali Saluti


Catania Multiservizi SpA

[Comunicazione Inconferibilità.pdf](#)

CONSEGNA: Comunicazione Inconferibilità ex comma 5 art. 20 del D.Lgs. 39/2013

posta-certificata@pec.aruba.it
A up@pec.cataniamultiservizi.it

12:41 

▶  3 allegati Vista Scarica

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/06/2019 alle ore 12:41:58 (+0200) il messaggio
"Comunicazione Inconferibilità ex comma 5 art. 20 del D.Lgs. 39/2013" proveniente da "up@pec.cataniamultiservizi.it"
ed indirizzato a "sicilia.procura@cor.teconticert.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: qpec228.20190619124107.16057.09.1.05@pec-email.com

Da Catania Multiservizi SpA

A giuseppe.marietta@pec.ordineavvocaticatania.it, protocollo@pec.anticorruzione.it, sicilia.procura@cor.teconticert.it, comune.catania@pec.it

Oggetto Comunicazione Inconferibilità ex comma 5 art. 20 del D.Lgs. 39/2013

Inviato 19/6/2019 12:41

Si trasmette quanto in oggetto.

Cordiali Saluti


Catania Multiservizi SpA

[Comunicazione Inconferibilità.pdf](#)

CONSEGNA: Comunicazione Inconferibilità ex comma 5 art. 20 del D.Lgs. 39/2013

posta-certificata@pec.aruba.it
A up@pec.cataniamultiservizi.it

12:41 

▶  3 allegati Vista Scarica

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/06/2019 alle ore 12:41:58 (+0200) il messaggio
"Comunicazione Inconferibilità ex comma 5 art. 20 del D.Lgs. 39/2013" proveniente da "up@pec.cataniamultiservizi.it"
ed indirizzato a "comune.catania@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: ppec228.20190619124107.16057.09.1.05@pec-email.com

Da Catania Multiservizi SpA

A gjuseppe.marletta@pec.ordineavvocaticatania.it, protocollo@pec.anticorruzione.it, sicilia.procura@corteconticert.it, comune.catania@pec.it

Oggetto Comunicazione Inconferibilità ex comma 5 art. 20 del D.Lgs. 39/2013

Inviato 19/6/2019 12:41

Si trasmette quanto in oggetto.


Cordiali Saluti

Catania Multiservizi SpA

[Comunicazione Inconferibilità.pdf](#)

CONSEGNA: Comunicazione Inconferibilità ex comma 5 art. 20 del D.Lgs. 39/2013

posta-certificata@pec.aruba.it
A up@pec.cataniamultiservizi.it

12:41 

3 allegati Vista Scarica

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/06/2019 alle ore 12:41:58 (+0200) il messaggio
"Comunicazione Inconferibilità ex comma 5 art. 20 del D.Lgs. 39/2013" proveniente da "up@pec.cataniamultiservizi.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.anticorruzione.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: qpec228.20190619124107.16057.09.1.05@pec-email.com

Da Catania Multiservizi SpA

A giuseppe.marletta@pec.ordineavvocaticatania.it, protocollo@pec.anticorruzione.it, sicilia.procura@corteconticeri.it, comune.catania@pec.it

Oggetto Comunicazione Inconferibilità ex comma 5 art. 20 del D.Lgs. 39/2013

Inviato 19/6/2019 12:41

Si trasmette quanto in oggetto.

Cordiali Saluti

Catania Multiservizi SpA

[Comunicazione Inconferibilità.pdf](#)